

Responsabilità in caso di violazioni al centro di una decisione della Corte conti di Bolzano

Privacy, paga il funzionario

Nulla deve invece il sindaco: si affida al personale tecnico

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Il funzionario comunale, coordinatore interno della privacy, è responsabile delle violazioni privacy commesse in comune e sanzionate dal Garante: anche se non è un dirigente deve rimborsare le somme pagate dall'ente. Nulla deve, invece, il sindaco, che fa affidamento sul personale tecnico. Così ha deciso la Corte dei conti di Bolzano, con sentenza n. 1 del 9/1/2024, che addossa tutta la colpa, per omessa vigilanza, al dipendente, anche non di vertice, investito del compito di organizzare le attività di adeguamento al Regolamento UE sulla privacy 2016/679 (Gdpr). La sentenza mette in allarme chiunque nelle pubbliche amministrazioni o per le stesse si occupa della protezione dei dati: la pronuncia, infatti, estende a macchia d'olio la responsabilità erariale per violazioni della privacy anche a chi ha solo incarichi di raccordo. Ma partiamo dai fatti. Nel 2021 il Garante, accertate molte violazioni, irroga

a un comune la sanzione di 84 mila euro, pagata in misura ridotta (42 mila euro). Si tratta di illeciti controlli a distanza dei dipendenti durante l'accesso a Internet e abusiva conoscenza di dati sanitari del personale. La procura della corte dei conti apre una vertenza per danno erariale a carico del sindaco e della funzionaria che ha seguito la materia della privacy. Quest'ultima ha ricoperto il ruolo di responsabile dei procedimenti in materia dei dati personali e, dopo l'operatività del Gdpr (25/5/2018), quello denominato "privacy Manager". A entrambi la procura contabile contesta l'omessa verifica di conformità dell'ente alle norme sulla privacy e, quindi, chiede la condanna a rimborsare il comune seppure a importi ridotti (12.600 euro per il sindaco e 6.300 per la privacy manager). La Corte smonta l'accusa a carico del sindaco. Astrattamente, dice la sentenza, il primo cittadi-



In allarme chi si occupa di protezione dati

no sarebbe tenuto a verificare la conformità dell'ente al Gdpr, ma, prosegue la pronuncia, bisogna tenere conto delle dimensioni dell'ente, della molteplicità dei compiti, della tecnicità della materia e soprattutto dell'avvenuta predisposizione di una apposita struttura interna. Così non c'è colpa grave del sindaco, se questo confida nell'operato del privacy manager e degli altri soggetti designati di specifici

compiti. L'accusa ha, invece, retto a carico della privacy manager: la corte ha valutato sufficiente a provare la colpa grave per omessa vigilanza il tenore degli incarichi conferiti alla dipendente, anche se solo funzionaria e non dirigente, ma incardinata nella struttura preposta all'attuazione della privacy per l'intero ente. La sentenza, a suo sostegno, cita l'ingiunzione del garante al comune, nella parte in cui ha considerato "che il titolare del trattamento avesse confidato nella liceità dei trattamenti potiti in essere avendo assolto agli obblighi previsti dalla normativa di settore". Secondo la sentenza, in quel punto, il garante ha scritto un argomento a difesa del sindaco, che la corte dei conti identifica come titolare del trattamento. E qui la corte dei conti sbaglia: in un comune, il titolare del trattamento, infatti, non è il sindaco come persona fisica; il titolare del trattamento, invece, è il comune nel suo

complesso. Pertanto, la formula usata dal Garante non si riferisce solo al sindaco, ma all'ente nella sua interezza. In sostanza, nulla ha detto il Garante né a discarico del sindaco né a carico della privacy manager. Inoltre, la citazione è parziale, in quanto il Garante si riferiva al fatto che il Comune, prima di installare gli impianti di controllo dell'accesso dei dipendenti a Internet, aveva stipulato un accordo con i sindacati, ciò che ha rassicurato sulla correttezza dell'attività. A prescindere dalle inesattezze della pronuncia, rimane il fatto che i funzionari pubblici, che seguono la materia della privacy, per non incorrere in responsabilità omissive devono sempre segnalare per iscritto ogni problema di privacy ai superiori gerarchici e agli organi politici.

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Nella Banca dati del Dna 86 mila profili genetici

Dal 2017, più di 94 mila campioni biologici analizzati e oltre 86 mila profili genetici inseriti nella Banca dati nazionale, di cui 24 mila solo nel 2023. È il bilancio che può vantare a oggi il Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del Dna "Grazia De Carli", struttura che la legge 85/2009 ha istituito presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Fino ad oggi, spiega una nota del dicastero, l'attività del Laboratorio centrale ha consentito di dare un'identità, attraverso la corrispondenza tra profili genetici nella Banca dati nazionale, a quasi 3 mila profili ottenuti dall'analisi delle tracce sulle scene del crimine di rilevanza nazionale e internazionale. Anche per il 2024 il Laboratorio ha centrato gli obiettivi fissati e ottenuto la certificazione annuale dall'Ente italiano di accreditamento Accredia alla norma internazionale UNI CEI EN ISO IEC 17025.

© Riproduzione riservata

Sostenibilità ambientale, imperativo strategico

Transizione verso la sostenibilità integrandone il valore nella cultura aziendale e configurando un nuovo modello di business. È questo l'im-

perativo strategico richiesto da stakeholders, investitori e cittadini che unitamente alle autorità di regolamentazione europea introducono normative sugli obblighi di sostenibilità per verificare l'impatto delle aziende sulla società e sull'ambiente.



ItaliaOggi7 in edicola da lunedì

© Riproduzione riservata

PARERE DEL GARANTE SUL CORRETTIVO DELLA CARTABIA

Videointerrogatori, più riservatezza

Più privacy per il videointerrogatorio dell'indagato. Lo ha chiesto il Garante della privacy con il suo parere favorevole (provvedimento n. 603 del 21 dicembre 2023) allo schema di decreto legislativo del Ministero della Giustizia correttivo del decreto legislativo 150/2022 (cosiddetta riforma Cartabia del processo penale). La riforma Cartabia, riporta il Garante, per assicurare una rappresentazione più accurata degli atti processuali, ha ampliato notevolmente il ricorso alla riproduzione audiovisiva come modalità generale di documentazione, destinata ad affiancare il verbale per gli atti del procedimento e, in particolare, come modalità preferenziale di documentazione dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato e quale forma di documentazione dell'assunzione dibattimentale dei mezzi di prova. Nel suo provvedimento, il Garante considerato, il notevole impatto di tale innovazione sul trattamento dei dati personali delle parti e dei terzi a vario titolo coinvolti nel procedimento registrato, suggerisce al Ministero di cogliere l'occasione del decreto correttivo per introdurre un regime speciale di pubblicità degli atti documentati attraverso i sistemi di ripresa audiovisiva, individuando modalità selezionate e differenziate di accesso alle riprese. Così, spiega il Garante, potranno essere bilanciate le esigenze di pubblicità, il diritto alla riservatezza e il principio di minimizzazione dei dati, sancito dal Regolamento Ue.

Biotestamenti. Il Garante, con il provvedimento n. 555 del 30 novembre 2023, ha dato parere favorevole sullo schema di decreto che regola le modalità di trasmissione telematica

delle dichiarazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti post mortem ai fini di studio, formazione e ricerca scientifica. Le dichiarazioni dovranno essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. In alternativa, potranno essere consegnate di persona dal donatore all'ufficio di stato civile del comune di residenza o alle strutture sanitarie, oppure comunicate attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano al donatore con disabilità di interagire. In tutti i casi

dovranno comunque essere trasmesse all'Asl di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarle e di trasmetterle telematicamente alla banca dati delle DAT. Lo schema di decreto prevede l'istituzione di una specifica sezione all'interno della banca dati delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), tenuta presso il Ministero della Salute, dove le Asl dovranno inserire telematicamente le dichiarazioni di consenso dei donatori. Oltre alle informazioni relative al donatore, le dichiarazioni dovranno contenere anche una serie di elementi: i dati del fiduciario e del sostituto

nominati dal donatore; l'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto; la dichiarazione di consenso da parte di entrambi i genitori nel caso di donatori minorenni; le eventuali revoche. Il Ministero della Salute potrà trasmettere i dati solo in forma anonimizzata e aggregata. I dati dovranno essere cancellati dopo dieci anni dal decesso del donatore, mentre nel caso di donatori minorenni al compimento del diciottesimo anno di età.

Antonio Ciccina Messina

© Riproduzione riservata



L'ex ministro Marta Cartabia